

**ALLUVIONE IN EMILIA-ROMAGNA  
ISTRUZIONI INPS SUL RICORSO ALLA CIGO E ALL'ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE  
RICONOSCIUTO DAL FIS E DAI FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI PER EVENTI  
OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI**

In conseguenza dei gravi eventi metereologici che, a partire dall'1 maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, **Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena**, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 maggio 2023, ha deliberato lo stato di emergenza per la nostra regione.

Pertanto, con il messaggio n. 1699 del 10 maggio u.s., l'INPS ha fornito le seguenti **indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande per l'accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e di assegno di integrazione salariale**, nonché di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), **da parte dei datori di lavoro, colpiti dall'alluvione e rientranti nel campo di applicazione della CIGO** <sup>[1]</sup>, della CISOA, **del Fondo di integrazione salariale (FIS)** <sup>[2]</sup> e dei **Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 148/2015** <sup>[3]</sup>.

### **1. Domande di CIGO e di assegno di integrazione salariale**

Ai fini della trasmissione delle istanze riferite alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi, i datori di lavoro interessati devono utilizzare la **causale "Incendi - crolli - alluvioni"**, che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).

Si ricorda che, per le causali EONE, sono previsti i criteri e gli **elementi di semplificazione** che seguono:

- non è richiesta **l'anzianità di effettivo lavoro** di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l'unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del **contributo addizionale** nelle misure previste, per la CIGO, dall'art. 5 del d.lgs. n. 148/2015 <sup>[4]</sup> e, per l'assegno di integrazione salariale garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali, rispettivamente, dall'art. 29, c. 8 <sup>[5]</sup>, del medesimo decreto legislativo e dai decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà, in applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 33 del d.lgs. n. 148/2015;
- le **domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo** a quello in cui l'evento si è verificato;
- **l'informativa sindacale non è preventiva** ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, nonché la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l'intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati.

Tenuto conto dell'entità dell'evento meteorologico verificatosi nei territori sopra indicati e in considerazione dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del

4 maggio 2023, i **datori di lavoro** che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa nelle unità produttive collocate nelle predette realtà territoriali e che presentano le domande con la causale **"Incendi - crolli - alluvioni"** **non devono dimostrare gli effetti che l'evento ha determinato sull'attività produttiva dell'azienda**. Conseguentemente, la relazione tecnica relativa alla citata causale deve descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e attestare l'avvenuta sospensione delle attività stesse.

Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro colpiti dalla violenta perturbazione meteorologica **non abbiano potuto riprendere l'attività lavorativa neanche al cessare dei fenomeni medesimi, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali**, la domanda di CIGO e/o di assegno di integrazione salariale può essere presentata con la **causale "Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità"**. Anche detta causale rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili e, quindi, alla stessa si applicano i criteri di maggiore favore sopra descritti.

Con riferimento alle domande presentate con la causale **"Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità"**, i datori di lavoro possono allegare il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità. Il possesso di tali verbali o attestazioni può essere autocertificato dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla domanda. Anche in questo caso, la relazione tecnica può limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e ad attestare l'avvenuta sospensione o riduzione delle attività medesime in ragione dell'impraticabilità dei locali o del persistere dell'impraticabilità medesima.

Si ricorda che qualsiasi elemento istruttorio non fornito all'atto della domanda non determina in alcun caso la reiezione dell'istanza, bensì l'attivazione, con le consuete modalità, da parte della Struttura territorialmente competente, del supplemento istruttorio.

In ordine al requisito della **ripresa dell'attività lavorativa**, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta di trattamento con causale **"Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità"** una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza dei locali, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell'attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi aggiuntivi. Qualora detta data non possa essere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro può chiedere una proroga del trattamento di integrazione salariale in corso senza pregiudizio della domanda già presentata.

Si ricorda altresì che, alla luce delle istruzioni operative già fornite dall'Istituto in materia, **l'informativa sindacale** - che come sopra precisato, per quel che riguarda le causali in esame, non è preventiva - qualora non sia stata allegata alla domanda, può essere prodotta successivamente dal datore di lavoro, in riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria formulata dalla Struttura territorialmente competente.

Sempre in tema di informativa sindacale, si evidenzia che le imprese del settore edile e lapideo - sia industriali che artigiane - non sono tenute a effettuare la già menzionata informativa per le

richieste riferite alle prime 13 settimane di integrazione salariale. Detta informativa, invece, deve essere resa, anche in questo caso in via non preventiva, solo per le istanze di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane consecutive.

I datori di lavoro colpiti dagli eventi alluvionali, che avessero **già inviato la domanda** di accesso ai citati trattamenti **utilizzando una differente causale, dovranno annullare la suddetta istanza e presentarne una nuova secondo le indicazioni** qui contenute. I datori di lavoro tutelati dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 148/2015 dovranno altresì indicare, nel campo note della procedura di trasmissione della domanda di assegno di integrazione salariale, che la nuova istanza *“annulla e sostituisce la domanda con Prot. NNN”*.

## **2. Domande di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)**

omissis

---

### **[1] Art. 10 d.lgs. n. 148/2015**

#### **Campo di applicazione**

1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:
- a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
  - b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  - c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
  - d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  - e) imprese addette al noleggiamento e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  - f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  - g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  - h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  - i) imprese addette all'armamento ferroviario;
  - l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  - m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
  - n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  - o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

[2] Sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 148/2015, ossia della cassa integrazione ordinaria, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.

[3] Ossia i Fondi previsti da accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

### **[4] Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 148/2015**

#### **Contribuzione addizionale**

1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:
- a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  - b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

---

c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

<sup>[5]</sup> **Art. 29, c. 8, d.lgs. n. 148/2015**

A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,50 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, e allo 0,80 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti. È stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3-bis, pari al 4 per cento della retribuzione persa.